



Esiste l'obbligo di certificato medico e defibrillatori per le Associazioni e Società Sportive?

Negli ultimi anni, mesi e settimane si sono esponenzialmente moltiplicate le richieste di chiarimento relative all'obbligo o meno di presentare un certificato medico per praticare attività sportiva non agonistica. Il tema in questione è da sempre stato molto caldo e dibattuto, ma le ultime disposizioni di legge che dapprima hanno inserito taluni obblighi confermandone altri, dopo li hanno eliminati e dopo ancora li hanno precisati, hanno contribuito a creare una confusione ed un disordine che necessariamente deve essere chiarito.



CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA

Sotto questo profilo nulla è cambiato. Gli atleti che praticano attività sportiva agonistica dovranno, come da sempre previsto, sottoporsi a visite specialistiche ed esami clinici approfonditi esclusivamente in strutture autorizzate di medicina dello Sport, siano esse pubbliche o private.

CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA AMATORIALE

DEFINIZIONE - Articolo 2 Decreto Ministeriale 24 aprile 2013: *"è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi"*. Tale obbligo è stato abrogato con il D.L. 21.06.2013 n. 69, che all'art. 42 - bis (intestato "Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria") ha stabilito che: *"1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 ... e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013. 2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma"*.

Pertanto si evince che tutti i tesserati alle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate ad Enti di promozione sportiva sono da considerarsi atleti non agonisti e per tanto per essi continua ad esistere l'obbligo di certificazione medica non agonistica. Ne consegue la responsabilità del presidente di società sportiva non agonistica nel caso di assenza del certificato.



CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

DEFINIZIONE - Articolo 3 Decreto Ministeriale 24 aprile 2013: "1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico e' rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).

3. E' obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.

4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca".

Si precisa inoltre che la circolare ministeriale dell'11.09.13 redatta dall'Ufficio legislativo del Ministero della Salute ha precisato che "l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 ... sia da considerarsi vigente , ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l'obbligo dell'effettuazione dell'elettrocardiogramma".

Il D.L. n. 101 del 31.08.2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.10.2013 n. 125 ha apportato alcune modifiche al secondo comma dell'art. 42 - bis sopra riportato, dal momento che con l'art. 4 comma 10 si è stabilito che "2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici - chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate agli Enti di Promozione Sportiva (oppure alle Federazioni Sportive Nazionali) hanno l'obbligo di richiedere ai propri tesserati un certificato medico che ne attesti l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica. L'elettrocardiogramma non è obbligatorio ma discrezionale, e la responsabilità relativa alla richiesta/esecuzione dello stesso non potrà che ricadere sul medico che rilascia il certificato.



Gruppo di Esperti CSAIn
csain@espertinonprofit.it
Skype: [esperti.csain](#)
Facebook: [Esperti CSAIn](#)

OBBLIGO DI PRESENZA DI DEFIBRILLATORI

Le associazioni e società sportive dilettantistiche (e quelle professionistiche) dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio (già indicate in precedenza). Le società sportive dilettantistiche, a partire dalla pubblicazione del Decreto, avranno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri saranno a carico delle società, ma queste potranno associarsi se operano nello stesso impianto sportivo oppure accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico. Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori (allegato E presente nella Gazzetta Ufficiale numero 169). Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione saranno effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

Per ulteriori richieste specifiche e/o di approfondimento, si precisa che il presente articolo è stato predisposto a cura di:

Dott. Stefano Bertoletti

Dott. Gabriele Aprile

Dott. Alberto Gambone

Mail - csain@espertinonprofit.it

Skype - [esperti.csain](#)

Facebook - [Esperti CSAIn](#)